
**REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO RIFIUTI URBANI**

**COMUNE
di GORDOLA**



entrata in vigore
1° gennaio 2003

COMUNE di GORDOLA

**REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO RIFIUTI URBANI**

INDICE GENERALE

CAPITOLO A **campo d'applicazione**

- art. 1 Base legale
- art. 2 Generalità
- art. 3 Obbligatorietà della consegna
- art. 4 Raccolta
- art. 5 Rifiuti non ammessi alla raccolta

CAPITOLO B **servizi di raccolta e raccolta separata**

- art. 6 Tipi di raccolta
- art. 7 Rifiuti urbani domestici
- art. 8 Rifiuti ingombranti
- art. 9 Raccolta separata vetro
- art. 10 Raccolta separata olii esausti
- art. 11 Raccolta separata della carta
- art. 12 Rifiuti vegetali
- art. 13 Batterie e pile
- art. 14 Alluminio e ferro
- art. 15 Rifiuti speciali

CAPITOLO C **norme per la raccolta**

- art. 16 Recipienti per rifiuti
- art. 17 Contenitori pubblici
- art. 18 Contenitori privati
- art. 19 Luoghi di raccolta
- art. 20 Rifiuti ai Monti
- art. 21 Giorni di servizio

CAPITOLO D **fasce utenza**

- art. 22 Tassa base annuale
- art. 22.1 Tassa sul sacco
- art. 22.2 Tassa sul contenitore
- art. 22.3 Tassa sul contenitore del verde
- art. 22.4 Tassa sui rifiuti ingombranti
- art. 23 Reclami
- art. 24 Procedura d'incasso
- art. 25 Foro competente

CAPITOLO E **disposizioni finali**

- art. 26 Obblighi dei locatori
- art. 27 Sanzioni
- art. 28 Misure particolari
- art. 29 Modifica tasse di utenza
- art. 30 Entrata in vigore

CAPITOLO A CAMPO D'APPLICAZIONE

art. 1
Base legale

Il presente regolamento ha la sua base legale nella legislazione federale e cantonale in materia di raccolta, valorizzazione delle materie contenute nei rifiuti, nonché lo smaltimento dei rifiuti, **secondo le normative di diritto cantonale e federale in materia richiamate nell'allegato A.**

Allegato A vedi pagina 12
lista normative come a preavviso SPAAS 19 agosto 2002.

art. 2
Generalità

La raccolta e l'eliminazione della spazzatura e di tutti i rifiuti è disciplinata dal presente regolamento ed è di competenza del Municipio.

art. 3
Obbligatorietà della consegna

La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutto il comprensorio comunale, incluse le residenze primarie e secondarie sui monti. I depositi all'aperto e nelle acque di rifiuti di qualsiasi tipo e natura sono vietati.
Scarti e rifiuti non possono essere immessi nelle canalizzazioni, in nessuna forma, anche se sminuzzati o ridotti in polvere o sciolti in liquidi.
Scarti provenienti dall'agricoltura, dall'orticoltura, dal taglio dell'erba ed in genere tutto il materiale prodotto dal giardinaggio non sono ammessi alla normale raccolta. Il loro compostaggio è autorizzato se non arreca alcun disturbo al vicinato.

art. 4
Raccolta

La raccolta rifiuti di competenza del Municipio è distinta in:

- raccolta rifiuti urbani domestici
- raccolta rifiuti domestici ingombranti
- raccolta vetro
- raccolta degli olii esausti
- raccolta della carta
- raccolta rifiuti vegetali
- raccolta batterie e pile
- raccolta alluminio e ferro
- raccolta apparecchi elettrici ed elettronici.

Fanno eccezione i medicinali che devono essere consegnati alle farmacie.

art. 5
**Rifiuti non
ammessi alla
raccolta**

Dal servizio comunale di raccolta sono esclusi i materiali sotto-elencati ed in particolare tutti quelli che non sono accettati dal Consorzio dei rifiuti (CIR):

- i rifiuti artigianali che, per loro natura o quantità, non possono essere evacuati nell'ambito del normale servizio;
- i materiali facilmente infiammabili, esplosivi, tossici, radioattivi e nocivi alla salute;
- i rifiuti liquidi, fangosi e oleosi;
- le materie putrescibili, quali carogne di animali, resti di macelleria, ecc.;
- gli oggetti suscettibili di deteriorare il meccanismo di compressione degli automezzi;
- i rifiuti di demolizioni, da giardino, sassi, terra, neve, bruce o altro materiale in combustione frammisto alla spazzatura;
- carcasse di elettrodomestici, vetture, pneumatici, fusti, bidoni, ecc.;
- indumenti e tessili usati.

Il deposito e l'eliminazione degli scarti menzionati dovrà avvenire nei rispettivi centri autorizzati dal Cantone, o comunque tenendo conto delle indicazioni del Municipio e a spese degli interessati.

CAPITOLO B

SERVIZI DI RACCOLTA E RACCOLTA SEPARATA

art. 6
Tipi di raccolta

Il servizio comunale di raccolta dei rifiuti, consegnati obbligatoriamente, è suddiviso in:

1. raccolta normale dei rifiuti urbani domestici;
2. raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti;
3. raccolta speciale diversificata (olii residuali, carta, vetro, ecc.).

art. 7
**Rifiuti urbani
domestici**

Sono considerati rifiuti urbani domestici, gli scarti provenienti da:

- economie domestiche
residui di cucina inorganici dei pasti, rifiuti provenienti dalla pulizia dei locali di abitazione, imballaggi di piccole dimensioni;
- attività commerciali ed esercizi pubblici
scarti provenienti da uffici, da attività commerciali ed amministrative.

art. 8
Rifiuti
ingombranti

Sono considerati rifiuti ingombranti gli scarti delle economie domestiche che per le loro dimensioni e la loro forma non possono essere introdotti nei sacchi ammessi per la normale raccolta dei rifiuti domestici, a condizione che non siano di eccezionale peso e volume (peso massimo 80 kg / misure massime 200x100x50 cm).

Sono ammessi vecchi mobili, elettrodomestici, apparecchi elettronici, altri apparecchi elettrici o materiale ad uso domestico, recipienti in plastica, grandi imballaggi di cartone, ecc.

art. 9
Raccolta
separata vetro

Le bottiglie ed i cocci di vetro, i flaconi, i vasi di vetro e simili, dovranno essere depositati negli appositi contenitori sistemati in tutto il comprensorio comunale.

Il vetro dovrà essere depositato senza tappi o altro materiale di imballaggio o di completamento.

È vietata l'eliminazione del vetro utilizzando la normale raccolta dei rifiuti domestici.

Sono esclusi da questa raccolta vetri di finestre, lampadine, lampade la neon, lampade allogene, altre lampade speciali, ecc.

art. 10
Raccolta
separata
olii esausti

Gli olii minerali (per autovetture) e vegetali (da cucina) dovranno essere immessi per la loro eliminazione nell'apposito contenitore per olii esausti, l'ubicazione del quale sarà resa nota dal Municipio.

L'olio dovrà essere versato privo di scorie (tappi, imballaggi, ecc.).

È vietata l'eliminazione degli olii esausti utilizzando la normale raccolta dei rifiuti domestici, come pure è severamente vietato versare gli olii minerali nei contenitori degli olii vegetali e viceversa.

art. 11
Raccolta
separata
della carta

La carta verrà raccolta con un servizio separato.

I pacchi dovranno essere legati ed esposti sulla pubblica via nei giorni e nei luoghi indicati dal Municipio, separati dagli altri rifiuti.

È vietata l'eliminazione della carta utilizzando la normale raccolta dei rifiuti domestici.

art. 12
Rifiuti vegetali

Gli scarti da giardino e da cucina prodotti da ogni economia domestica devono essere depositati negli appositi contenitori verdi di proprietà dei privati.

Negli stessi sono ammessi gli scarti da giardino quali malerbe, fogliame, fiori appassiti, erba, residui di siepi, rami sminuzzati, gli scarti organici da cucina come verdure, bucce, nonché i resti alimentari commestibili, ecc.

art. 13
Batterie e pile

La raccolta comprende unicamente le pile e le batterie di piccolo formato del tipo carbone/zinco, alcalino/manganese e mercurio. È assolutamente vietato depositare altri tipi di pile e batterie (per es. batterie di autoveicoli) per le quali l'Ufficio Tecnico Comunale potrà darvi istruzioni in merito.

art. 14
Alluminio e ferro

La raccolta comprende il recupero degli oggetti minuti in alluminio e ferro da depositare negli appositi contenitori, privi di qualsiasi tappo o coperchio non metallico.

art. 15
Rifiuti speciali

È data facoltà al Municipio di istituire o completare con altri servizi la raccolta di rifiuti considerati di tipo speciale.
Nel caso si emaneranno avvisi e disposizioni alla popolazione.

CAPITOLO C

NORME PER LA RACCOLTA

- art. 16
Recipienti per rifiuti
- Per i rifiuti domestici è obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali da 17, 35, 60 e 110 litri.
 - È vietata la consegna di rifiuti domestici in qualsiasi altro tipo di sacco o contenitore.
 - Nei contenitori pubblici (art. 17) e privati (art. 18) descritti nel presente regolamento, potranno essere depositati esclusivamente i rifiuti contenuti nei sacchi ufficiali del Comune di Gordola e previsti dal cpv. 1.
I proprietari dei contenitori privati sono tenuti ad effettuare i necessari controlli affinché questa normativa sia rispettata.
 - Il Municipio può autorizzare i titolari di attività commerciali, artigianali, industriali e dei servizi pubblici a far uso di contenitori privati da 800 litri muniti ogni volta degli appositi braccialetti di identificazione ufficiali (clips per contenitori) del Comune di Gordola.
In tal caso i rifiuti possono essere immessi anche in sacchi convenzionali.

art. 17
Contenitori pubblici

I contenitori sono esposti nei luoghi stabiliti dal Municipio lungo le strade percorse dall'autocarro del servizio raccolta, sia su sedi comunali che su sedi private.
In caso di necessità il Municipio può ricavare il sedime per la posa dei contenitori anche sulle proprietà private.

L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori pubblici spetta al Comune, riservata l'azione legale per eventuali danni intenzionali causati da terzi.

Sui contenitori pubblici è vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto, come pure scritte non pertinenti il servizio raccolta rifiuti.

art. 18
Contenitori
privati

L'acquisto da parte e a spese del privato di contenitori di 800 litri di capacità, per rifiuti solidi urbani è obbligatorio ed è così stabilito:

1 contenitore per:

- a) immobili e complessi edilizi ogni 5/8 appartamenti;
- b) quartieri o gruppi di edifici di proprietà privata a partire da 5 unità abitative;
- c) ogni artigianato con laboratorio, industria, fabbrica, esercizi pubblici (ristoranti-bar-garni) e commerci in genere.

La collocazione dei contenitori privati dovrà avvenire su fondi privati, prevedendo spiazzi sufficientemente vasti e facilmente accessibili.

Le ubicazioni e la sistemazione degli spazi dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico comunale.

La manutenzione, la gestione e la pulizia di tutti i contenitori privati spetta ai rispettivi proprietari.

art. 19
Luoghi di
raccolta

I rifiuti definiti dagli art. 7/8/9/10/11/12/13/14 del presente regolamento dovranno essere ordinatamente ed esclusivamente depositati negli appositi contenitori di forma e colore diversificato per ogni tipo di rifiuto.

art. 20
Rifiuti ai Monti

Le persone che hanno residenze ai monti nel territorio giurisdizionale comunale devono obbligatoriamente depositare i rifiuti negli appositi contenitori.

art. 21
Giorni di
servizio

Il Municipio stabilisce il giorno e gli orari di raccolta dei rifiuti e ne informa la popolazione con i mezzi opportuni.

Le domeniche e i giorni festivi il servizio non avrà luogo.

CAPITOLO D

TASSE UTENZA

art. 22
**Tassa base
annuale**

Il Municipio preleva una tassa base annuale per la copertura delle spese inerenti i servizi di raccolta dei rifiuti in genere.

Le tasse base annue sono così fissate:

per economie domestiche	minimo fr.	40.00	massimo fr.	120.00
per commerci	minimo fr.	80.00	massimo fr.	240.00

Sono considerati "commerci":

- uffici, saloni, studi, garage, carrozzerie, enti pubblici, commerci, negozi, artigiani, industrie, bar, ristoranti alberghi, settore agricolo attivi con almeno 3 dipendenti.

art. 22.1
Tassa sul sacco

Il Municipio preleva una tassa sul sacco, in aggiunta al costo stesso di acquisto del sacco, necessaria alla copertura delle spese di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Le tasse sono così fissate:

a) sacco da 17 litri	minimo fr.	0.50	massimo fr.	0.90
b) sacco da 35 litri	minimo fr.	1.00	massimo fr.	1.80
c) sacco da 60 litri	minimo fr.	2.00	massimo fr.	3.20
d) sacco da 110 litri	minimo fr.	3.80	massimo fr.	5.70

art. 22.2
**Tassa sul
contenitore**

Il Municipio preleva una tassa sul contenitore necessaria alla copertura delle spese di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

I contenitori devono essere muniti degli appositi braccialetti di identificazione e relativa chiusura da acquistare presso l'amministrazione comunale.

La tassa è così fissata:

contenitore 800 litri	minimo fr.	23.00	massimo fr.	36.00
-----------------------	------------	-------	-------------	-------

art. 22.3
**Tassa sul
contenitore
del verde**

Il Municipio preleva una tassa annuale sul contenitore del verde necessaria alla parziale copertura delle spese di smaltimento dei rifiuti biodegradabili.

I contenitori devono essere muniti dell'apposita vignetta (bollino) d'identificazione da acquistare presso l'amministrazione comunale.

La tassa è così fissata:

contenitore 120 litri	minimo fr.	40.00	massimo fr.	80.00
contenitore 240 litri	minimo fr.	80.00	massimo fr.	160.00
contenitore 770 litri	minimo fr.	250.00	massimo fr.	500.00

art. 22.4
Tassa sui rifiuti ingombranti

Il Municipio preleva una tassa per ogni ingombrante o collo trasportabile saldamente legato, consegnato al centro di raccolta comunale. Il Municipio pubblica una lista dei prezzi per gli ingombranti più comuni suddivisa nelle seguenti categorie:

1. Hobbistica e giardinaggio
2. Elettrodomestici
3. Apparecchi elettronici
4. Varia

La tassa sono comprese da un minimo fr. 0.- a un massimo di fr. 80.-

art. 23
Reclami

Reclami concernenti errata fatturazione devono essere inoltrati entro 30 giorni al Municipio per il tramite dell'Ufficio Finanze.

Contro la decisione municipale è successivamente data la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato, a norma degli art. 208 e seg. LOC.

art. 24
Procedura d'incasso

In caso di mancato pagamento entro la data indicata sulla fattura sarà spedita una diffida con l'invito al pagamento entro 30 giorni. Trascorso infruttuoso tale termine l'incasso avverrà per via esecutiva, maggiorato degli interessi e delle spese.

art. 25
Foro competente

In caso di vertenza il foro competente è quello della Pretura di Locarno-Campagna, rispettivamente della Giudicatura di Pace del Circolo della Navegna.

CAPITOLO E

DISPOSIZIONI FINALI

art. 26
Obblighi dei locatori

I proprietari di appartamenti e case di vacanza hanno obbligo di far rispettare ai loro locatari le disposizioni del presente Regolamento.

Essi possono essere tenuti responsabili per eventuali infrazioni commesse dagli stessi.

art. 27
Sanzioni

Le infrazioni al presente Regolamento saranno punite con multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e la querela penale.

Il massimo della multa è di fr. 10'000.- a seconda della gravità della trasgressione, secondo i disposti degli art. 145 e seguenti LOC.

- art. 28
Misure particolari
- Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'igiene pubblica e della nettezza urbana in ossequio:
- alla Legge d'Applicazione 2 aprile 1975 della Legge Federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971;
 - alla Legge sanitaria del 18 novembre 1954;
 - al Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958;
 - alle ulteriori disposizioni in materia emanate dalle Autorità cantonali e federali.
- art. 29
Modifica tasse di utenza
- La modifica delle tasse di utenza può essere fatta dal Municipio sulla base dei costi del servizio raccolta e distribuzione dei rifiuti, tenendo in considerazione la parziale copertura delle spese mediante ordinanza municipale.
- Le stesse entreranno in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla risoluzione del Municipio.
- Il tariffario adottato dal Municipio sarà sottoposto per approvazione all'Autorità cantonale.
- art. 30
Entrata in vigore
- Il presente regolamento entra in vigore con il 1° gennaio 2003. Esso abroga il regolamento e tariffe del 1° gennaio 1989 e ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

Approvazione:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Municipio | ris. 848 del 13 novembre 2001 |
| 2. Consiglio comunale | ris. del 1° luglio 2002 |
| 3. Sezione degli Enti locali | ris. no. 111-RE-7517
del 27 agosto 2002 |

PRINCIPALI BASI LEGALI **NEL SETTORE SMALTIMENTO RIFIUTI**

Norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPA);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente del 9 giugno 1986 (Osost);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986 (OTRS);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAf);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti animali del 3 febbraio 1993 (OERA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1° luglio 1998 (ORSAE).

Norme cantonali

- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Decreto legislativo d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 16 dicembre 1991;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996 ed il suo regolamento d'applicazione del 10 settembre 1971;
- Decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 ottobre 1987 (mod. del 7 gennaio 2002; vedi anche le relative direttive della Sezione protezione aria, acqua e suolo del 21 dicembre 2001);
- Decreto esecutivo concernente i fuochi all'aperto e il compostaggio dei scarti vegetali del 21 ottobre 1987 (+ mod. del 1995 e del 1998);
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR).